



IVA SERVIZI INTER NAZIONALI:

**agenzie turistiche,
imprese di servizi,
movimenti turistici
internazionali**

Sorge problema di quale sia la corretta documentazione ai fini Iva dei rapporti commerciali fra le agenzie di viaggio e turismo italiane e le corrispondenti agenzie estere per i servizi che da queste ultime vengono richiesti in Italia, nonché della documentazione fra le ditte di servizi che operano su commissione di agenzie straniere con o senza l'intervento delle agenzie italiane.

Premetto che il tipo di servizi delle agenzie turistiche italiane che si intende quivi esaminare si concreta in ricezione di gruppi di persone dall'estero, in servizi di guida, prenotazioni, accompagnamento nei "giri", ecc., e spesso a mo' di garanti per le ditte italiane di servizi (alberghi, ristoranti, trasporti, ecc.), i conti di

queste ditte intestati alle agenzie estere, vengono pagati dalla agenzia italiana, il tutto prenotato in anticipo anche con semplici telefonate o telex.

Sui complessi rapporti, il mio avviso è che le "commissioni" lucrate dalle agenzie non sono assoggettabili ad Iva sia per mancanza del presupposto della territorialità richiesto dall'art. 7 u. co. decreto 633/72 sia perché trattasi di "servizi di intermediazione relativi ad attività turistiche internazionali" (art. 9 sub 7 decreto 633/72): del pari non imponibili - ritengo - debbano considerarsi le altre prestazioni di servizi e somministrazioni da chiunque effettuate (ditte di servizi o agenzie turistiche) e a carico delle agenzie estere sempre per il principio della territorialità.

Preciso così di seguito il mio pensiero circa la territorialità

Allorquando una agenzia estera richiede ad una agenzia italiana di svolgere determinate pratiche di assistenza ai suoi clienti che vengono in Italia, l'attività penso debba ritenersi prestata nei confronti di ditta Estera la quale sostanzialmente "utilizza" all'Estero di tali servizi, tenuto conto che per "luogo di utilizzazione" deve intendersi quello "in cui i servizi resi vengono acquisiti alla sfera giuridico-patrimoniale del committente" ai sensi della Circ. 520391 del 22 maggio 1975.

Si supponga infatti, come di frequente si verifica, che una agenzia estera organizzi un giro turistico in Europa e che per ogni Nazione Europea scelga una sub-agenzia per alcune assistenze "in loco" per prenotazioni ecc.. In tal caso la personalità dei singoli turisti non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini Iva così come ai fini civilistici, in quanto il rapporto giuridico, per l'agenzia italiana, non sorge coi singoli che beneficiano materialmente del servizio bensì con la committente agenzia estera. Ha rilevanza pertanto solo il rapporto giuridico che si realizza fra l'agenzia italiana e quella estera che commette le prestazioni. Pertanto è da intendere la utilizzazione (economica) avvenuta all'Estero.

E ciò ovviamente è valido sia nei rapporti fra le ditte italiane fornitrici di servizi (alberghi, ristoranti ecc.) e le agenzie estere committenti sia nei rapporti che queste ultime stabiliscono con le agenzie turistiche.

In ciò è da assumere per analogia la menzionata risoluzione che il Mini-

stero ha fornito per le ditte che elaborano dati contabili a sedi secondarie in Italia di case-madri estere (Ris. Min. 503518 del 12 novembre 1973 Dir. Gen. Tasse). Per queste operazioni il Ministero ha deciso la non applicabilità dell'Iva per mancanza del presupposto della territorialità ai sensi dell'art. 7 decreto 633/72.

Da considerare inoltre, e specificamente per le agenzie turistiche, che in base alla Circ. 19 (Prot. n. 500070) del 30 aprile 1974 è fuori di dubbio che le agenzie le quali organizzano viaggi in Italia che vendono poi all'estero tramite agenzie estere non devono assoggettare all'Iva i pagamenti che ricevono a tale titolo. E' del pari pacifico, dalla lettura della stessa Circolare 18, che le agenzie assimilate agli esportatori abituali, possono "acquistare beni e servizi (da alberghi, ristoranti ecc.) senza pagamento dell'imposta" (combinato disposto artt. 8 III co. e 9 u. co. decreto 633/73).

Discende da tanto che per tali prestazioni non torna applicabile l'Iva in estensione del concetto di territorialità di cui all'art. 7 decreto Iva, dilatato a favore dell'internazionalità di tutte le prestazioni turistiche fra agenzie di diverse Nazioni.

(Tanto ovviamente è valido solo per le attività turistiche e non anche per le altre prestazioni di servizi internazionali per effetto limitativo contenuto nel punto 7 dell'art. 9 decreto Iva).

E' da considerare pertanto, che da parte delle agenzie turistiche italiane, sia i compensi per le prestazioni di intermediazioni ("commissioni"), sia per i corrispettivi relativi agli eventuali servizi per assistenza, somministrazioni e altri servizi vari forniti a clienti-turisti di agenzie estere in Italia vanno addebitati alle mandanti estere con fatture senza l'applicazione dell'Iva.

A maggior ragione - è da concludere - non vi sarà applicazione d'Iva ove i "servizi" siano resi direttamente da altre ditte italiane (ristoranti, alberghi, ecc.) su richiesta di agenzie estere per i loro clienti in Italia.

Ove poi le agenzie turistiche italiane nei rapporti fra le ditte di servizi italiane e agenzie estere siano incaricate di pagare anche di quei conti, le relative fatture, intestate alle agenzie estere, dovranno essere chieste in pagamento da parte delle agenzie turistiche italiane quali rimborsi di spese anticipate "per conto" che non con-

corrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 15 decreto 633/72 con cura di accludervi la documentazione (fatture delle ditte di servizi italiane).

La nota (fattura o conto) della agenzia turistica italiana conterrà la specificazione che i rimborsi non concorrono alla formazione della base imponibile Iva per effetto dell'art. 15 decreto 633/72 e che le commissioni neanche sono imponibili per mancanza del presupposto della territorialità ai sensi dell'art. 7 decreto 633/72 e perché servizio turistico internazionale (art. 9 sub 7 decreto 633/72).

Pertanto in linea con quanto dimostrato innanzi circa la sede di "utilizzo" economica del servizio con richiamo alla Circ. 520391 del 22 maggio 1975, alla Ris. 503518 del 12 novembre 1973 ed in particolare alla Circ. 18 del 30 aprile 1974, non dovrebbe esservi dubbio sulla non imponibilità dei servizi tutti connessi al movimento turistico internazionale per mancanza del presupposto della territorialità di cui all'art. 7 decreto 633/72 oltre che per espressa disposizione eccezionale relativamente alla attività di intermediazione, contenuta al punto 7 dell'art. 9 decreto 633/72.

In conclusione ritengo:

1) che le commissioni di spettanza delle agenzie turistiche italiane e a carico delle agenzie estere, per le tipiche prestazioni da queste ultime richieste a favore di turisti esteri in Italia sono "non imponibili", e per mancanza del presupposto della territorialità - art. 7 u. co. decreto 633/72 - e perché servizi di intermediazione relativi ad attività turistiche internazionali - art. 9 sub 7 decreto 633/72.

2) che sono da considerare non imponibili, per le stesse motivazioni di cui sub 1, le eventuali altre vendite di servizi effettuate dalle agenzie turistiche italiane a favore di turisti in Italia di quelle agenzie estere, servizi da queste stesse commissionati e pagati.

3) che le fatture delle ditte italiane che forniscono altri servizi e somministrazioni in pubblici locali ai "gruppi esteri" su richiesta di agenzie estere debbono essere intestate alle agenzie estere anche quando siano le agenzie italiane a farne richiesta e ad eseguirne i pagamenti, ma sempre "per conto" delle agenzie estere, quali mandatarie.

4) che le fatture delle ditte italiane

che forniscono i servizi richiesti dalle agenzie estere debbono essere emesse a queste ultime intestate, anche se elettivamente con recapito postale in Italia, e in esenzione da Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui all'art. 7 decreto Iva.

5) che gli eventuali pagamenti di cui sub 3 fatti dalle agenzie italiane vanno chiesti in rimborso a quelle estere con la specificazione in nota che esse non concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 15 decreto 633/72.

Giovanni Sbrescia
dottore commercialista
in Napoli